



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **89**
in data **08/06/2017**
P.G. n.

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemiladiciassette** addì **08 - otto** - del mese **giugno** alle ore **10:00** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

PRESA D'ATTO DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA PRIVATA E DELL'URBANISTICA, STIPULATO TRA COMUNE E PREFETTURA DI REGGIO EMILIA E RELATIVE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE.

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
SASSI Matteo	Vice Sindaco	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	SI
FORACCHIA Serena	Assessore	SI
MARAMOTTI Natalia	Assessore	NO
MARCHI Daniele	Assessore	SI
MONTANARI Valeria	Assessore	SI
PRATISSOLI Alex	Assessore	SI
TUTINO Mirko	Assessore	SI

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **CARBONARA Dr. Roberto Maria**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il settore dell'attività urbanistica e dell'edilizia è da tempo all'attenzione delle Istituzioni per le forti esposizioni ad esso connaturate circa il pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;
- le organizzazioni criminali manifestano una crescente tendenza a ramificare la propria presenza anche in territori, come l'Emilia-Romagna, tradizionalmente estranei al relativo ambito di operatività, per cui si richiedono un monitoraggio assiduo sul territorio ed interventi preventivi preordinati ad impedire eventuali propagazioni;
- la Regione Emilia - Romagna ha approvato la legge regionale n. 11/2010 recante *“Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata”*;
- a fronte di questa situazione e in attuazione della sopra citata legge regionale, è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1529 del 24/10/2011 e firmato il 05/03/2012, il Protocollo d'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le nove Prefetture del territorio emiliano-romagnolo, finalizzato ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore dell'edilizia privata, migliorando altresì l'interscambio informativo tra le pubbliche amministrazioni per garantire una maggiore efficacia delle azioni di controllo da parte dei soggetti preposti (art. 1 del protocollo medesimo); infatti:
 - l'attività urbanistico-edilizia appare strettamente connessa alla materia degli appalti, come di recente ha evidenziato la stessa l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
 - occorre una selezione mutuata dalla materia contrattual-pubblicistica per affidare i lavori concernenti le opere di urbanizzazione, collegate al permesso di costruire o comunque agli interventi di tipo urbanistico ed edilizio;
 - nell'attività edilizia, ancorché di valore relativamente modesto o corrispondente agli appalti “sottosoglia”, si possono annidare tentativi di infiltrazione malavitosa, anche al fine di porre in essere operazioni di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose;

- a seguito di pubblicazione del citato Protocollo sul Bollettino ufficiale della Regione n. 59 del 06/04/2012, la Regione Emilia Romagna ha emanato la circolare esplicativa prot. n. 2012/0079948 del 28/03/2012, ove si precisa che la documentazione antimafia attesta l'insussistenza, a carico dell'impresa che deve eseguire i lavori, delle condizioni di cui all'art. 10 della L.31/05/1965 n.575 (oggi art. 67 D.Lgs.159/2011);
- alla luce delle determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, dottrina e giurisprudenza hanno ammesso la facoltà per le Amministrazioni di procedere ad acquisire l'informazione antimafia in situazioni in cui scelte ed indirizzi delle imprese interessate possano ricevere condizionamenti da parte della criminalità organizzata;

Dato atto che:

- preventivamente, con delibera di Giunta Comunale I.D. n. 154/7742 del 17/05/2011, il Comune di Reggio Emilia aveva aderito al "*Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni dei lavori pubblici*", stipulato poi tra Comune e Prefettura di Reggio Emilia in data 17 maggio 2011;
- in seguito la Prefettura di Reggio Emilia con circolare del 28/07/2014, indirizzata ai Sindaci della Provincia di Reggio Emilia, ha sottolineato l'opportunità di estendere in via convenzionale il controllo preventivo antimafia anche ai contratti di affidamento aventi ad oggetto l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria conseguenti all'approvazione da parte dei Comuni dei "Piani attuativi di iniziativa privata" nell'ambito del "Piano Regolatore Generale";

Ritenuto che:

- la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia possa meglio essere perseguita mediante l'approvazione di clausole integrative del citato "Protocollo di Legalità", siglato da Comune e Prefettura di Reggio Emilia in data 17/05/2011, volte ad estendere le cautele antimafia - peraltro nella forma più rigorosa delle informazioni del Prefetto – anche all'attività urbanistico-edilizia e all'intera filiera dei richiedenti qualsivoglia titolo abilitativo, indipendentemente dal valore dell'intervento posto in essere;
- si è posta dunque l'esigenza di aggiungere ai precedenti strumenti pattizi, siglati in data 17/05/2011 in materia di appalti pubblici (Prefettura e Comune di Reggio Emilia)

e in data 05/03/2012 (Regione Emilia – Romagna e Prefetture regionali), un ulteriore protocollo tra Comune e Prefettura, destinato ai settori sopra evidenziati dell'edilizia privata e dell'urbanistica;

- la Prefettura e il Comune di Reggio Emilia hanno dunque sottoscritto in data 19/11/2015 (P.G. n. 55969 del 23/11/2015) il nuovo "*Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica*", che si affianca ed integra quello sottoscritto in data 17/05/2011 relativo al settore degli appalti e della concessione di lavori pubblici, con la finalità di elevare il livello di prevenzione delle infiltrazioni mafiose anche nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica;

Vista la recente L.R. n. 18/2016 "*Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili*" ed in particolare il comma 1 dell'art. 32 che prevede: "*Per gli interventi edilizi subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il cui valore complessivo superi i 150.000 euro, prima dell'inizio dei lavori edilizi, deve essere acquisita la comunicazione antimafia attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 con riferimento alle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori*" e che sostituisce l'abrogato art. 11 comma 3 della LR 11/2010 che invece disponeva: "*L'efficacia del permesso di costruire è altresì sospesa, con i medesimi effetti di cui al comma 1, fin tanto che il committente o il responsabile dei lavori non abbia trasmesso all'ente competente la documentazione attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575*".

Ritenuto inoltre che :

- l'attuazione del Protocollo di legalità di cui all'allegato A) alla presente deliberazione non incide sugli obblighi di cui alla sopra richiamata L.R. n. 18/2016;
- in considerazione della particolare complessità della materia, degli interessi pubblici da perseguire e dei diritti dei privati coinvolti, l'attuazione del Protocollo di legalità richieda la formulazione da parte di tutte le Amministrazioni Comunali aderenti di specifici indirizzi operativi prevedendo, tra l'altro, di procedere mediante due successive fasi di lavoro e avviando al contempo un confronto con la Regione Emilia-Romagna al fine di adeguare la normativa e la modulistica regionale vigente

agli obiettivi individuati dal Protocollo di legalità;

- sia dunque necessario dare operatività al Protocollo della Legalità:

1. nella prima fase con le seguenti modalità, meglio dettagliate in termini procedurali e organizzativi nell'allegato B) alla presente deliberazione:

- acquisizione della comunicazione antimafia (di cui all'art 87 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.) per tutte le istanze di PDC, le cui opere abbiano valore inferiore ad € 70.000,00 relativamente alle imprese esecutrici dei lavori e i richiedenti titolo edilizio, se imprese individuali/società;
- acquisizione dell'informazione antimafia (di cui agli artt. 90 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.) per tutte le istanze di PDC, le cui opere abbiano valore pari o superiore a € 70.000,00 relativamente alle imprese esecutrici dei lavori e i richiedenti titolo edilizio, se imprese individuali/società;
- acquisizione dell'informazione antimafia (di cui agli artt. 90 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.) per un campione pari al 20% delle SCIA le cui opere abbiano valore pari o superiore a € 70.000,00 euro relativamente alle imprese esecutrici dei lavori e i richiedenti titolo edilizio, se imprese individuali/società;
- richiesta di informazione antimafia (di cui agli artt. 90 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011) per tutti i soggetti, se imprese individuali o società, che debbano sottoscrivere atti di accordo di cui all'art 11 della L 241/1990 e di cui all'art 18 della L.R 20/2000, ovvero convenzioni per l'attuazione dei Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata o pubblica e dei Planivolumetrici convenzionati che comportino la realizzazione di opere di urbanizzazione che, una volta realizzate e collaudate, verranno poi acquisite al patrimonio comunale;
- rilascio dei titoli abilitativi nei termini previsti dalla vigente disciplina, fatto salvo quanto disposto dall'art. 32 comma 1 della L. R. 18/2016, subordinatamente alla clausola di sospensione e revoca nei casi di successiva emissione di un provvedimento interdittivo;

2. nella seconda fase, qualora intervengano modifiche alle Leggi regionali nn. 15/2013 e conseguenti adeguamenti alla D.G.R n. 997/2014 riguardante l'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata che allineino le procedure di rilascio dei titoli edilizi agli obiettivi del presente protocollo di legalità, sarà possibile procedere all'applicazione dei provvedimenti amministrativi che verranno previsti dalle modifiche legislative regionali in ordine alla sospensione/inefficacia dei titoli edilizi in

presenza di informative positive, fermo restando che l'art. 14, comma 12, della L.R. n. 15/2013 consente, per quanto riguarda la SCIA, *dopo la scadenza del termine di cui al comma 5, che qualora si rilevino motivi di contrasto con la disciplina vigente, lo Sportello unico possa assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990 ivi comprese le verifiche anche sulle singole persone.*

Ritenuto dunque di affidare le funzioni inerenti i controlli di cui al Protocollo di legalità al servizio competente in materia di edilizia e urbanistica, dando atto che esse saranno svolte mediante l'ufficio associato di supporto alle attività connesse al "Protocollo di legalità" costituito con convenzione sottoscritta tra la Provincia di Reggio Emilia e tutti i comuni reggiani, depositata agli atti della Provincia al quale il Comune di Reggio Emilia ha aderito con propria deliberazione di Consiglio Comunale I.D.n. del 21/11/2016;

Preso atto inoltre che:

- in data 10/12/2016 è stato sottoscritto tra il Comune di Reggio Emilia, la Provincia di Reggio Emilia, la Camera di Commercio e le associazioni degli imprenditori del settore edile un protocollo finalizzato alla istituzione di un "Marchio di legalità" che renda visibile ed apprezzabile, anche sotto il profilo commerciale l'iscrizione delle ditte alle White List della Prefettura di Reggio Emilia;

Precisato, inoltre, quanto segue:

- l'art. 67, comma 1, lett. f) del Codice Antimafia, vieta il rilascio alle persone cui sia stata applicata in maniera definitiva una misura di prevenzione, di iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

-le informazioni antimafia interdittive di cui all'art. 84 del Codice Antimafia, si radicano sui requisiti (poco valoriali) di cui al punto precedente e comportano l'impossibilità di rilascio dei titoli autorizzatori richiesti o la loro decadenza nei casi di rilascio già intervenuto; anzi, anticipano la soglia di tutela, ad esempio alla fase della proposta di misura di prevenzione o del tentativo d'infiltrazione mafiosa;

-in base all'art. 91 del Codice Antimafia, le Pubbliche Amministrazioni devono acquisire l'informazione antimafia, anche in occasione del rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali,

comunque denominati;

- tra i titoli autorizzatori per lo svolgimento di attività imprenditoriali comunque denominate, “bloccabili”, appaiono, quindi, rientrare anche i titoli edilizi nell’esercizio dell’attività d’impresa;

- a supporto di questa analisi:

- sussiste, poi, una sfera di discrezionalità della Pubblica Amministrazione, che può acquisire l’informativa antimafia in determinate situazioni (inferiori alle soglie di valore legali), in cui scelte ed indirizzi delle imprese interessate possano ricevere condizionamento da parte della criminalità organizzata (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza n. 2798 del 23 maggio 2013); ad ulteriore sviluppo, la fissazione di un limite minimo all’interno di un protocollo di legalità non impedisce all’Amministrazione di richiedere l’informativa, anche al di sotto della soglia ivi prevista (Cfr. Cons. Stato, Sez. III, ord. 7 novembre 2013, n. 4383²);
- senza dimenticare che, secondo la dottrina (Nicola Durante, Magistrato Amministrativo, “Ambiti di discrezionalità in materia di documentazione antimafia per le imprese”, Relazione resa al convegno di studi su “L’informazione interdittiva antimafia”, organizzato dal T.A.R. Calabria il 16 novembre 2013, in Catanzaro), appare altresì possibile far gravare l’obbligo di richiedere la documentazione in capo a stazione appaltanti diverse da quelle pubbliche (e quindi, essenzialmente, su soggetti di natura privata), e ciò in forma sia autoritativa che volontaristica (come, ad esempio, nell’ambito di un accordo di programma o di una convenzione urbanistica), sempreché l’opera da realizzare sia di pubblico interesse od abbia un notevole impatto sul tessuto economico locale (per l’appunto, nell’attuale fase storica, le attività urbanistico – edilizie complessivamente intese, rivestono un notevole impatto sul tessuto economico del territorio di Reggio Emilia);
- da ultimo, la recentissima sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato n. 565 del 9febb2017, prendendo le mosse da un procedimento di rilascio di AUA, ha statuito quanto segue: *La disciplina dettata dal d. lgs. n. 159 del 2011 (c.d. codice delle leggi antimafia) consente l’applicazione delle informazioni antimafia anche ai provvedimenti a contenuto autorizzatorio edilizio, secondo una visione moderna, dinamica e non formalistica del diritto amministrativo, quale effettivamente vive e si svolge nel tessuto economico e nell’evoluzione dell’ordinamento, che individua un rapporto tra amministrato e amministrazione in ogni ipotesi in cui l’attività economica*

sia sottoposta ad attività provvedimento, che essa sia di tipo concessorio o autorizzatorio o, addirittura soggetta a SCIA.;

- *Tale indirizzo "evolutivo" risulta ulteriormente rafforzato dall'ancor più recente sentenza, sempre della terza sezione del Consiglio di Stato, n. 1109 dell'8 marzo 2017, secondo cui: le perplessità di ordine sistematico e teleologico sollevate in ordine all'applicazione delle informazioni antimafia anche alle ipotesi in cui non vi sia un rapporto contrattuale - appalti o concessioni - con la pubblica amministrazione, non hanno ragion d'essere, posto che anche in ipotesi di attività soggette a mera autorizzazione (come l'edilizia privata) l'esistenza di infiltrazioni mafiose inquina l'economia legale, altera il funzionamento della concorrenza e costituisce una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubbliche (citazione tratta da Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 3088 del 17 novembre 2015) ... La prevenzione contro l'inquinamento dell'economia legale ad opera della mafia ha costituito e costituisce, tuttora, una priorità per la legislazione del settore, che ha indotto il legislatore delegante e, di seguito, quello delegato, nelle previsioni originarie del codice delle leggi antimafia e dei successivi correttivi, ad estendere la portata delle informazioni antimafia anche ad ambiti tradizionalmente e precedentemente ad esse estranei ... Lo Stato non riconosce dignità e statuto di operatori economici, e non più soltanto nei rapporti con la pubblica amministrazione, a soggetti condizionati, controllati, infiltrati ed eterodiretti dalle associazioni mafiose ... Il metodo mafioso è e resta tale, per un essenziale principio di eguaglianza sostanziale prima ancora che di logica giuridica, non solo nelle contrattazioni con la pubblica amministrazione, ma anche tra privati, nello svolgimento della libera iniziativa economica ... La legislazione antimafia più recente non ha di certo ignorato, che tra economia pubblica ed economia privata sussista un intreccio tanto profondo, anche nell'attuale contesto di una economia globalizzata, che non è pensabile e possibile contrastare l'infiltrazione della mafia "imprenditrice" e i suoi interessi nell'una senza colpire anche gli altri e che tale distinzione, se poteva avere una giustificazione nella società meno complessa di cui la precedente legislazione antimafia era specchio, viene oggi a perdere ogni valore, ed efficacia deterrente, per entità economiche che, sostenute da ingenti risorse finanziarie di illecita origine ed agevolate, rispetto ad altri operatori, da modalità criminose ed omertose, entrino nel mercato con una aggressività tale da eliminare ogni concorrenza e, infine, da monopolizzarlo ... La tutela della trasparenza e della*

concorrenza, nel libero esercizio di una attività imprenditoriale rispettosa della sicurezza e della dignità umana, è un valore che deve essere preservato nell'economia sia pubblica che privata ... La distinzione tra economia pubblica ed economia privata, in taluni settori - l'edilizia, lo smaltimento dei rifiuti, il trasporto dei materiali in discarica, i noli a freddo, gli autotrasporti per conto terzi, la fornitura di ferro lavorato, il trasporto terra, etc. - è del tutto inidonea e inefficace a descrivere, e a circoscrivere, la vastità e la pervasività del pericolo mafioso ... Se ne deve concludere, pertanto, che nell'attuale sistema della documentazione antimafia la suddivisione tra l'ambito applicativo delle comunicazioni antimafia e delle informazioni antimafia, codificata dal d.lgs. n. 159 del 2011, mantiene la sua attualità - del resto ribadita nel codice stesso - se e nella misura in cui essa non si risolve nella impermeabilità dei dati posti a fondamento delle une con quelli posti a fondamento delle altre, soprattutto dopo l'istituzione, in attuazione dell'art. 2 della legge delega, della Banca dati nazionale unica, che consente di avere una cognizione ad ampio spettro e aggiornata della posizione antimafia di una impresa. ... E una simile impermeabilità e incomunicabilità tra i diversi settori economici e i relativi provvedimenti interdittivi, infatti, ha inteso evitare il legislatore con le più recenti modifiche del codice delle leggi antimafia. Il sistema così delineato, che risponde a valori costituzionali ed europei di preminente interesse e di irrinunciabile tutela, non attenua le garanzie che la tradizionale ripartizione tra le comunicazioni e le informazioni antimafia prima assicurava ... Il timore che, estendendo l'applicazione delle informative antimafia alle attività economiche soggette al regime autorizzatorio, si schiuda la via all'arbitrio dell'autorità prefettizia nella valutazione della permeabilità mafiosa e quindi anche nell'accesso alle attività economiche (solo) private, senza che tale valutazione sia assistita da preventive garanzie procedurali o, comunque, dalle stesse garanzie delle misure di prevenzione emesse dal Tribunale, è del tutto infondato ... L'ordinamento positivo in materia, dalla legge-delega al cd. "Codice antimafia" sino alle più recenti integrazioni di quest'ultimo, ha voluto apprestare, per l'individuazione del pericolo di infiltrazione mafiosa nell'economia e nelle imprese, strumenti sempre più idonei e capaci di consentire valutazioni e accertamenti tanto variegati e adeguabili alle circostanze, quanto variabili e diversamente atteggiati sono i mezzi che le mafie usano per cercare di moltiplicare i loro illeciti profitti ... Nella ponderazione degli interessi in gioco, tra cui certo quello delle garanzie per

l'interessato da una misura interdittiva è ben presente, non può pensarsi che gli organi dello Stato contrastino con "armi impari" la pervasiva diffusione delle organizzazioni mafiose che hanno, nei sistemi globalizzati, vaste reti di collegamento e profitti criminali quale "ragione sociale" per tendere al controllo di interi territori;

- a tutela degli interessi degli operatori economici:

- in base all'art. 94 del Codice Antimafia, i provvedimenti autorizzatori vanno comunque salvaguardati nei casi di opera in corso d'ultimazione.

Dato atto che:

- la presente deliberazione non è soggetta a parere di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, essendo coerente con la vigente programmazione economico - finanziaria dell'Ente;

Visto il parere favorevole della Dirigente del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Viste le leggi citate in premessa e da ultimo la L.R.18/2016;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1) di prendere atto del Protocollo d'intesa, stipulato in data 19/11/2015 (acquisito agli atti al P.G. N. 55969 del 23/11/2015) tra il Sindaco del Comune di Reggio Emilia dott. Luca Vecchi ed il Prefetto dott. Raffaele Ruberto, denominato: "*Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica*", che integra quello sottoscritto in data 17/05/2011, allegato (lettera A) alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il Sindaco nominerà con proprio atto il proprio rappresentante nel Comitato di gestione avente le funzioni di cui all'art. 7 del Protocollo medesimo;

- 3) di approvare l'allegato B) contenente le prime indicazioni procedurali per l'applicazione del suddetto Protocollo di legalità, precisando che eventuali modifiche potranno essere apportate mediante accordo tra l'ufficio provinciale UAL e il Comitato di gestione del protocollo di legalità;
- 4) di dare atto che l'avvio dell'attuazione del Protocollo di legalità nelle modalità di cui all'allegato B) avverrà contestualmente all'inizio dell'operatività dell'UAL che verrà comunicata da quest'ultimo a tutti gli enti aderenti;
- 5) di condividere gli obiettivi del Protocollo di intesa sottoscritto tra il Comune di Reggio Emilia, la Provincia di Reggio Emilia, la Camera di Commercio di Reggio Emilia e le associazioni degli imprenditori del settore edile, finalizzato alla istituzione di un "Marchio di legalità" che renda visibile e apprezzabile, anche sotto il profilo commerciale, l'iscrizione alle White list della Prefettura di Reggio Emilia e di promuoverne la diffusione presso le imprese locali.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VECCHI Luca

IL SEGRETARIO GENERALE

CARBONARA Roberto Maria